

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01919 Milo e Zeller: Organizzazione di lotterie con premi consistenti nel trasferimento di immobili .....	102
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	107
5-01970 Conte: Problematiche concernenti l'applicazione alle aziende pubbliche per i servizi alla persona dell'esenzione dall'IRAP .....	103
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	109
5-01971 Fluvi ed altri: Estensione degli effetti preclusivi dello scudo fiscale alle attività di accertamento relative all'IVA .....	103
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	110
5-01972 Fugatti e Negro: Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 relativamente all'inapplicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale .....	104
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	112

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione di rappresentanti di associazioni di tutela dei consumatori ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	104
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2758</i> ) .....	105
AVVERTENZA .....	106

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e delle finanze Alberto Giorgetti e Daniele Molgora.*

##### La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-01919 Milo e Zeller: Organizzazione di lotterie con premi consistenti nel trasferimento di immobili.**

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Segnala inoltre come il Governo abbia dato disposizioni all'Amministrazione competente di seguire con la massima attenzione le tipologie di lotteria oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), prende atto della risposta fornita dal Sottosegretario, rilevando come fosse scontata l'impossibilità di organizzare in Italia lotterie i cui premi siano costituiti dalla cessione di proprietà di immobili. L'interrogazione intende invece chiarire se sussistano ostacoli rispetto all'ipotesi di organizzare all'estero un siffatto tipo di lotteria, i cui biglietti siano venduti esclusivamente al di fuori del territorio nazionale ed il cui premio sia rappresentato da un immobile situato in Italia. A tale riguardo non ritiene che la normativa vigente in materia consenta alla competente Autorità italiana di impedire lo svolgimento di una lotteria di questo tipo.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, integrando la risposta fornita, ritiene che, qualora venisse organizzata all'estero una lotteria per la quale i biglietti fossero venduti fuori del territorio nazionale ed il cui premio consistesse nella cessione di un immobile situato in Italia, occorrerebbe valutare con la massima attenzione se la predetta operazione di cessione rispetti la normativa italiana, con particolare riferimento agli aspetti tributari. Si riserva comunque di svolgere ulteriori verifiche al riguardo.

**5-01970 Conte: Problematiche concernenti l'applicazione alle aziende pubbliche per i servizi alla persona dell'esenzione dall'IRAP.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, dissente dall'interpretazione della normativa sostenuta dal Sottosegretario, secondo la quale l'esenzione dall'IRAP si applicherebbe alle sole aziende pubbliche per i servizi alla persona che siano succedute ad Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, rilevando come sussistano al riguardo orientamenti difformi all'interno della stessa Amministrazione finanziaria. Sottolinea inoltre come tale indirizzo interpretativo comporti un'illogica disparità di trattamento tra soggetti, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, che hanno la stessa natura giuridica e svolgono le medesime attività socio assistenziali, contrastando pertanto il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Chiede pertanto al rappresentante del Governo di approfondire ulteriormente la questione, confrontandosi anche con il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze. Si riserva inoltre di assumere ulteriori iniziative parlamentari in merito.

**5-01971 Fluvi ed altri: Estensione degli effetti preclusivi dello scudo fiscale alle attività di accertamento relative all'IVA.**

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD), rileva come la risposta fornita dal Sottosegretario risulti molto interessante, ma meriti di essere ulteriormente approfondita. Infatti, sebbene sia vero che la normativa sullo scudo fiscale non preveda una rinuncia indiscriminata alle attività di accertamento in materia di IVA, essa prevede che il pagamento dell'imposta straordinaria comporta, relativamente agli imponibili riferibili alle attività rimpatriate o regolarizzate, effetti preclusivi sulle attività di accertamento, sia con riferimento alle imposte sui redditi sia con riferimento

all'IVA. Pertanto, la stessa risposta conferma come tali attività di accertamento potrebbero essere effettuate dall'Amministrazione finanziaria solo nel caso si riscontrino imponibili ulteriori rispetto a quelli connessi alle attività oggetto di emersione, mentre, nelle ipotesi normali, la normativa sullo scudo preclude tali accertamenti anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, quali, appunto, l'IVA. Tale previsione confligge quindi, a suo giudizio, con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-132/06 del 17 luglio 2008, la quale ha stabilito l'incompatibilità con il diritto comunitario delle norme nazionali che prevedano una rinuncia all'accertamento di imponibili IVA, nonché con l'indirizzo assunto in merito dalla Corte di cassazione, la quale, con le sentenze n. 20068 e 20069 del 2009, ha recepito l'orientamento della Corte di giustizia, sancendo l'obbligo, per il giudice italiano, di disapplicare le norme nazionali che si pongano sotto questo profilo in contrasto con la normativa comunitaria.

Si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta, nella parte in cui essa si limita a ribadire, senza adeguate motivazioni, la compatibilità della normativa sullo scudo con il diritto comunitario, prendendo comunque atto degli altri elementi di informazione forniti dal rappresentante del Governo.

**5-01972 Fugatti e Negro: Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 relativamente all'inapplicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale.**

Giovanna NEGRO (LNP) rinuncia l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Giovanna NEGRO (LNP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, invitando comunque il Governo ad intervenire tempestivamente sulla materia oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Indagine conoscitiva sul credito al consumo.**

**Audizione di rappresentanti di associazioni di tutela dei consumatori.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione Fabio PICCIOLINI, *esperto di Adiconsum*, Silvia CASTRONOVI, *espone delle relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo*, Stefano CONTI, *esperto di Federconsumatori*, e Mauro NOVELLI, *esperto di Adusbef*.

Svolge considerazioni e pone quesiti il deputato Maurizio FUGATTI (LNP), ai quali rispondono Mauro NOVELLI, *esperto di Adusbef*, Fabio PICCIOLINI, *esperto di Adiconsum*, Silvia CASTRONOVI, *espone delle relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo*, e Stefano CONTI, *esperto di Federconsumatori*.

Pongono ulteriori domande Matteo BRAGANTINI (LNP), Maurizio FUGATTI (LNP), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Silvia CASTRONOVI, *espone delle relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo*.

Dopo ulteriori considerazioni di Gianfranco CONTE, *presidente*, e Matteo BRAGANTINI (LNP), intervengono Fabio PICCIOLINI, esperto di Adiconsum, Stefano CONTI, *esperto di Federconsumatori*, e Mauro NOVELLI, *esperto di Adusbef*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Regime tributario dei redditi da locazione di immobili.**

**C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe.**

*(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2758).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che è stata assegnata in sede referente alla Commissione la proposta di legge C. 2758 Antonio Pepe, recante delega al Governo per l'introduzione di un'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di immobili ad uso abitativo.

A tale riguardo rileva come la proposta, vertendo sulla medesima materia affrontata dalle proposte di legge C. 1807

De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta, in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili, sia stata abbinata all'esame di queste ultime.

Antonio PEPE (PdL) esprime soddisfazione per l'abbinamento della propria proposta di legge agli altri provvedimenti all'esame della Commissione.

Rileva quindi come la proposta si inserisca nell'ambito del dibattito concernente le misure atte a incentivare l'offerta di immobili in locazione e, nel contempo, a far emergere un ammontare rilevante di contratti di locazione che attualmente sono stipulati «in nero» e che dunque sfuggono all'imposizione tributaria, con grave danno per l'erario.

A tal fine il provvedimento conferisce al Governo una delega legislativa per l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicabile ai redditi da locazione derivanti da contratti di locazione regolarmente registrati relativi a immobili ad uso abitativo e a loro pertinenze. L'imposta sostitutiva, che avrà un'aliquota unica non superiore al 20 per cento, si applicherà alle sole persone fisiche, con riferimento ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo, e con esclusione, pertanto, delle locazioni commerciali. La proposta di legge precisa, inoltre, che il canone di locazione sottoposto all'imposta sostitutiva non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In merito agli effetti finanziari del provvedimento ritiene che il minor gettito erariale determinato dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, in luogo delle aliquote ordinarie, possa essere sostanzialmente compensato dal rilevante effetto di emersione di redditi da locazione che, in larga misura attualmente sfuggono all'imposizione tributaria.

Auspica quindi che l'iter parlamentare delle proposte di legge possa procedere speditamente, al fine di approntare un

importante strumento di politica tributario in grado di incidere positivamente sul mercato degli affitti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI  
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**5-01919 Milo e Zeller: Organizzazione di lotterie con premi consistenti nel trasferimento di immobili.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question-time* in esame si chiede se attualmente la normativa consenta di indire una lotteria avente come premio un immobile sito in Italia, con vendita dei relativi biglietti al di fuori del territorio italiano.

Al riguardo, l'Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato ha evidenziato che:

l'operazione prospettata non può essere equiparata ai concorsi a premio sia perché priva del carattere promozionale, sia perché è configurata la vendita diretta di biglietti per partecipare all'estrazione del premio, cioè l'immobile in palio;

la manifestazione proposta, invece, si configura come una vera e propria lotteria, in quanto le modalità di cui intende avvalersi (vendita di biglietti ed estrazione finale) sono tipiche delle lotterie ad estrazione differita.

Premesso quanto sopra, attualmente, a parere dell'A.A.M.S., tali attività non risultano autorizzabili alla luce della normativa vigente, che è modellata sulla previsione di lotterie con premi in denaro, riservate allo Stato, né possono rientrare nelle tipologie autorizzabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.430.

È evidente, peraltro, che ogni considerazione sulla opportunità o meno di prevedere una regolamentazione delle suddette attività attiene a valutazioni di tipo non gestionale; tuttavia l'A.A.M.S., ha rilevato le criticità connesse alla eventuale

scelta di inglobare tali « lotterie immobiliari » nel comparto dei giochi pubblici.

Infatti, in tale ipotesi, occorrerebbe innanzitutto prevedere una regolamentazione della materia, atteso che la normativa esistente nel settore delle lotterie non si presta ad una estensione alla fattispecie in esame. Tale regolamentazione non potrebbe, tra l'altro, essere limitata a beni immobili potendosi in tal caso estendere una tale possibilità a qualunque bene si volesse porre ad oggetto di una lotteria.

La normativa dovrebbe poi specificare non soltanto le modalità per la realizzazione, ma dovrebbe indicare anche quali soggetti siano legittimati a porre in essere tali iniziative, tenuto conto che i beni non sarebbero di proprietà dello Stato ma di soggetti privati.

Inoltre sarebbe necessario prevedere sia adempimenti necessari per tutelare la fede pubblica rispetto a tali beni, sia le modalità per recuperare eventuali spese per l'erario.

Infine, ma non da ultimo, non si può sottacere il prevedibile impatto e le ripercussioni che tale forma di gioco potrebbe avere sia sul mercato dei giochi, ponendosi tali nuove forme come succedanee rispetto ad altri prodotti di gioco attualmente esistenti nel portafoglio, sia sul mercato immobiliare. Infatti, la possibilità di adire tale forma inusuale di « vendita » di un immobile, con i prevedibili vantaggi economici per i proprietari, convoglierebbe un alto numero di immobili su tale canale

con il rischio di una contrazione dell'offerta nei canali usuali ed una lievitazione dei prezzi immobiliari.

Per le argomentazioni sopra esposte l'A.A.M.S. non ritiene autorizzabile una lotteria avente per oggetto un bene immobile.

Per quanto poi concerne specificatamente la fattispecie prospettata, ferma restando l'impossibilità di valutare l'impatto di tale proposta sull'ordinamento di altri paesi, si evidenzia la non autorizzabilità della proposta in quanto l'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 prevede espressamente sanzioni applicabili

non solo a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'A.A.M.S., biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di stati esteri, ma anche a chiunque promuova o diffonda con qualunque mezzo tali manifestazioni. Ed ancora, ed è questa la fattispecie in argomento, lo stesso articolo come integrato dall'articolo 24, comma 23, della legge 7 luglio 2009 n. 88 (legge comunitaria 2008) prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque organizzi, eserciti o raccolga a distanza, senza la prevista autorizzazione, qualsiasi gioco istituito e disciplinato dalla scrivente amministrazione.

## ALLEGATO 2

**5-01970 Conte: Problematiche concernenti l'applicazione alle aziende pubbliche per i servizi alla persona dell'esenzione dall'IRAP.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La S.V. onorevole evidenzia che l'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (finanziaria per l'anno 2006), ha previsto che le Regioni avvalsi della possibilità di esentare le ONLUS dall'IRAP, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, possono estendere tale esenzione anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Tuttavia, tale disciplina avrebbe fatto sorgere dubbi interpretativi circa la possibilità di estendere tale esenzione non soltanto alle ASP succedute alle IPAB, ma altresì a quelle istituite *ex novo* dalle Regioni.

Ciò premesso, chiede all'Amministrazione finanziaria, in considerazione anche del numero limitato di ASP di nuova costituzione e della trascurabile riduzione di gettito che deriverebbe dall'applicazione a tutte le ASP dell'agevolazione IRAP in commento, « quali iniziative intenda assumere per eliminare le incertezze normative sulla questione, auspicabilmente chiarendo che l'esenzione dall'IRAP prevista dall'articolo 1, comma 299, della legge n. 266 del 2005 è applicabile a tutte le ASP, indipendentemente dal fatto che esse siano state costituite *ex novo* ovvero derivino dalla trasformazione di IPAB ».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che il citato articolo 1, comma 299, della legge n. 266 del 2005 dispone che le

Regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, prevedendo la riduzione o l'esenzione dal pagamento dell'IRAP dovuta dalle ONLUS, possono estendere tale regime agevolato « anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».

Le Regioni possono prevedere, in sostanza, l'applicazione dell'agevolazione deliberata ai fini IRAP in favore delle ONLUS anche in favore delle ASP « succedute » alle IPAB.

Dal tenore letterale della predetta disposizione, secondo l'Agenzia delle Entrate, emerge, pertanto, che possono beneficiare dell'estensione del regime agevolativo IRAP, proprio delle ONLUS, solo le ASP risultanti dal procedimento di riordino delle pre-esistenti IPAB, ossia quelle Aziende che derivino dalla trasformazione delle stesse Istituzioni.

L'Agenzia evidenzia, peraltro, che l'articolo 1, comma 299, della legge n. 266 del 2005, in quanto norma di carattere agevolativo, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

Ne consegue che la disposizione in commento, nella sua formulazione attuale, non consente di estendere l'applicazione del regime agevolativo dalla stessa recato in favore di ASP di nuova costituzione o derivanti dalla trasformazione di soggetti diversi dalle IPAB.



## ALLEGATO 3

**5-01971 Fluvi ed altri: Estensione degli effetti preclusivi dello scudo fiscale alle attività di accertamento relative all’IVA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il *question-time* in esame attiene la materia dell'emersione delle attività detenute all'estero ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

In particolare, viene chiesto di conoscere se la precisazione contenuta nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 43 del 10 ottobre 2009 «Gli accertamenti sono preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad «imponibili» che siano riferibili alle attività oggetto di emersione», sia riferita anche all'imposta sul valore aggiunto.

In caso di risposta affermativa, l'interrogante – richiamando anche la sentenza della Corte di Giustizia C-1 32/06 del 17 luglio 2008 in base alla quale una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento di operazioni imponibili in materia di IVA è incompatibile con il diritto comunitario – chiede se ciò non comporti una violazione del diritto comunitario che tutela il principio della libera concorrenza precludendo la normale attività di accertamento ai fini dell'IVA.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che occorre, in via preliminare, mettere in evidenza che, ai fini del conseguimento degli effetti delle operazioni di emersione delle attività detenute all'estero, il contribuente è tenuto a cor-

rispondere un'imposta straordinaria, che tiene conto anche degli interessi e delle sanzioni, pari al 50 per cento del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate.

Il rendimento si presume maturato nella misura del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l'operazione di emersione.

Tale imposta, essendo calcolata in modo forfetario, non sostituisce puntualmente le singole imposte e, quindi, neanche l'IVA.

Inoltre, come accennato, la predetta imposta straordinaria è determinata sulla base dei rendimenti (in genere finanziari) presunti delle attività rimpatriate o regolarizzate, elementi reddituali che normalmente sono esenti dall'IVA o sono fuori dal suo campo di applicazione.

In ogni caso è importante dare rilievo al fatto che non sussiste una preclusione generalizzata e automatica degli accertamenti, in quanto l'attività di controllo viene comunque effettuata al fine di verificare la riconducibilità dei maggiori imponibili accertati alle attività regolarizzate.

Qualora i maggiori imponibili accertati siano di importo superiore a quello delle attività regolarizzate, l'organo accertatore procede all'ordinaria attività di recupero delle imposte evase sull'eccedenza, compresa l'IVA.

Per le considerazioni sopra esposte, l'Agenzia rileva che è del tutto da esclu-

dere l'equiparabilità della disciplina dello scudo fiscale in questione con la normativa presa in esame in passato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza C-132/06 del 17 luglio 2008, riguardante le misure condonistiche adottate con la legge 27 dicembre 2002, n.289.

In sintesi, sulla base delle osservazioni sopra esposte, non si ritiene che la fattispecie possa rappresentare una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento di operazioni imponibili in materia di IVA e che si verifichi, quindi, una violazione del diritto comunitario.

## ALLEGATO 4

**5-01972 Fugatti e Negro: Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 relativamente all'inapplicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono la questione dell'assoggettamento ad IVA della Tariffa di igiene ambientale (TIA), alla luce delle considerazioni sulla natura tributaria della medesima, svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 24 luglio 2009.

In particolare, chiedono quali misure intenda assumere il Governo per dare risposta alle preoccupazioni degli amministratori locali ed alle aspettative dei cittadini, evitando di adottare soluzioni penalizzanti per gli utenti, per le aziende del settore e per gli enti locali.

È opportuno rappresentare che analoga interrogazione a risposta immediata è stata presentata dagli onorevoli Fluvi e Causi (5-01807) e svolta in Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati in data 23 settembre 2009.

All'esito dell'esame di detta interrogazione presso la Commissione Finanze, l'onorevole Causi, coopponente, nell'auspicare che la problematica di cui trattasi venisse maggiormente approfondita dal Governo, ha evidenziato ulteriori aspetti connessi; in particolare, ha rilevato la necessità di verificare: «gli effetti che l'eventuale esclusione dall'IVA potrebbe avere sui numerosi comuni che non hanno ancora introdotto la tariffa e che ancora applicano la TARSU, in particolare per quanto riguarda la sottoposizione all'imposta sul valore aggiunto della quota della

TARSU concernente la remunerazione dei contratti di servizi stipulati per l'effettuazione della raccolta dei rifiuti».

Ovviamente, tali ulteriori quesiti necessitano una compiuta valutazione della problematica in esame; infatti, l'Amministrazione sta effettuando specifici approfondimenti, anche attraverso diretti contatti con gli Enti locali interessati, al fine di pervenire il più rapidamente possibile ad una definizione della stessa, tenendo conto degli effetti economici che potrebbero derivare dalla esclusione del pagamento dell'IVA sulla TIA, impregiudicate ovviamente le valutazioni di carattere politico.

In termini generali, per la maggiore comprensione dei quesiti posti, è opportuno osservare, come già riferito durante l'esame del *question-time* 5-01807 (degli onorevoli Fluvi e Causi), di cui si è fatto cenno innanzi, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009, giudicando sulla costituzionalità dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che assegna alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani, dopo un'attenta analisi delle relative considerazioni di diritto, ha espresso l'opinione che la tariffa di igiene ambientale (TIA), che non va confusa con la tariffa integrata ambientale (TIA), di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (tariffa che non ha ancora trovato applicazione in mancanza del decreto mi-

nisteriale di attuazione), presenta tutte le caratteristiche del tributo, vale a dire: *a)* la doverosità del prelievo; *b)* la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti; *c)* il collegamento del prelievo stesso alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

La Corte costituzionale, rileva, altresì, che la medesima tariffa è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA, in quanto « l'inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo (...) porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un "corrispettivo" per la prestazione di servizi ».

In questo contesto, come rileva anche il Dipartimento delle finanze, notevoli sono

le problematiche che emergono laddove si realizzasse il principio appena enunciato; dette tematiche attengono in particolare:

ad una ridefinizione dei rapporti degli enti locali con le aziende di gestione dei rifiuti, alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale;

alla copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa;

alla disciplina fiscale della (nuova) TIA, regolata dall'articolo 238 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che deve essere coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale;

infine, alla definizione di una procedura che semplifichi le procedure di rimborso agli utenti dell'imposta addebitata illegittimamente.